

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2200</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PERRONE e SINESIO

*Presentata il 29 maggio 1973*

Modifica all'articolo 5 della legge 11 dicembre 1969, n. 910,  
concernente il trattamento economico degli assistenti universitari

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Come è noto, il trattamento economico dell'assistente ordinario non libero docente, è disciplinato dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il quale, nel terzo comma, dispone che « all'assistente ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda classe di stipendio, si applicano le disposizioni in vigore per gli assistenti ordinari liberi docenti ».

D'altra parte, l'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, ha abolito gli esami di abilitazione alla libera docenza.

Continuano però ad essere tuttora in vigore disposizioni che riservano al libero docente talune prerogative che sono invece negate agli assistenti ordinari che abbiano già conseguita la seconda classe di stipendio, pur con l'equiparazione normativa disposta dall'articolo 5 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Tali prerogative sono previste dall'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, che considera la libera docenza come titolo prefe-

renziale nell'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento; dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, che prevede una diversa retribuzione anche per gli incaricati interni secondo che siano o meno liberi docenti; dall'articolo 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119, che riserva, tra gli altri, ai liberi docenti incaricati ed assistenti universitari la nomina a presidente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media.

È quindi evidente la sperequazione fra l'assistente ordinario equiparato al libero docente dall'articolo 5 della legge n. 910 del 1969 e l'assistente ordinario libero docente.

Con la presente proposta di legge si intende appunto eliminare questa disparità di trattamento che, a seguito della abolizione degli esami di libera docenza, oltre che ingiustificata, sembra anche incostituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è sostituito dal seguente:

« All'assistente ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda e della prima classe di stipendio, si applicano tutte le disposizioni relative alla retribuzione, alla carriera, allo stato giuridico e alla retribuzione dell'incarico degli assistenti ordinari in possesso rispettivamente della libera docenza e della libera docenza confermata ».